

Originale

Prot. N° 1729 del 31 MAR. 2010

N° 14 Reg. Del.



COMUNE DI GROTTERIA

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Bilancio 2010 – conferma aliquota addizionale comunale IRPEF;

L'anno **Duemiladieci** addì **Trenta** del mese di **Marzo** alle ore **18,35** convocato su determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 39, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 come da avvisi scritti in data **23** Marzo **2010**, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta **Ordinaria** sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Vincenzo Loiero in sessione pubblica di **X** **PRIMA** ___ **SECONDA** convocazione il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Num. D'Ord	COGNOME E NOME	Presente	Num. D'Ord	COGNOME E NOME	Presente
1	LOIERO Vincenzo Attilio	Si	10	FEMIA Salvatore	Si
2	LUPIS Raffaele M. A.	Si	11	IANNIZZI Domenico	Si
3	SEMINARA Giuseppe	Si	12	CAMINITI Antonio	Si
4	LEONCINI Salvatore	Si	13	PANETTA Domenico	Si
5	PANETTA Giuliano	Si	14	FUDA Domenico	Si
6	CALAUTTI Giuseppe	Si	15	ALBANESE Francesco	Si
7	LETTERI Antonio	Si	16	PANETTA Giancarlo	No
8	PALMIERI Alessandro	No	17	SCALI Fabio M. A.	No
9	OPPEDISANO Francesco	Si			

PRESENTI N° **14**

ASSENTI N° **3**

Partecipa il Segretario Generale Dott. Arturo TRESOLDI

IL PRESIDENTE

Constatato ché, essendo il numero dei Consiglieri presenti **14** su **N 17** Consiglieri assegnati al Comune e su **N° 17** Consiglieri in carica compreso il Sindaco, l'adunanza è legale a termine dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, dello Statuto Comunale e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono stati espressi i relativi pareri per come in calce riportati

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Richiamata

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 31.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata applicata, a decorrere dall'esercizio 2007 3 successivo l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%;

- la deliberazione di Consiglio Comunale 3 in data 31.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la definizione dell'aliquota e delle esenzioni;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2010, dal quale emerge l'esigenza di reperire le risorse generali necessarie alla copertura delle spese per l'erogazione di beni e servizi;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2010/2012;

Ritenuto necessario, confermare per l'anno 2010 la medesima quota variabile dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% e le medesime esenzioni previste con "regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 31.01.2007;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.L. n. 112, convertito in L 133;

Richiamato il D.L. n. 93, convertito in L 126 del 24.07.2008, che all'art. 1, comma 7 testualmente recita:

"7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli

aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.”

Visto lo Statuto Comunale;

il Presidente pone ai voti la proposta

Presenti 14 Votanti 11 Astenuti 3 (Albanese ,Fuda Domenico e Panetta Domenico)

Favorevoli contrari 0

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2010 la medesima quota variabile dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% e le medesime esenzioni, previste con “regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 31.01.2007 e non modificata per l'anno 2008 e 2009

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, perché provveda a compiere i necessari atti di gestione;